

**Ordinanza  
sulla consegna di mezzi ausiliari  
da parte dell'assicurazione per la vecchiaia  
(OMAV)**

del 28 agosto 1978 (Stato 14 marzo 2000)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno,*

visto l'articolo 66<sup>ter</sup> dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

*ordina:*

**Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all'articolo 43<sup>ter</sup> della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)<sup>2</sup>.

**Art. 2** Diritto ai mezzi ausiliari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

<sup>2</sup> Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.<sup>4</sup>

**Art. 3** Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

1 RS 831.101

2 RS 831.10

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

4 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

**Art. 4<sup>5</sup>**          Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21<sup>bis</sup> della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)<sup>6</sup> nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili per analogia.

**Art. 5**              Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l'aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna o la locazione di mezzi ausiliari.

**Art. 6<sup>7</sup>**            Procedura

<sup>1</sup> Per la procedura, gli articoli 65 a 79<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>8</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.

<sup>2</sup> Il diritto all'assunzione delle spese di noleggio di una carrozzella deve essere annunciato all'ufficio AI competente (art. 40 OAI). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può emanare speciali disposizioni di procedura per la consegna di carrozzelle a persone collocate in case di riposo.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> L'ufficio AI si pronuncia sul diritto alle prestazioni. Se approva questo diritto, esso consegna all'assicurato una comunicazione adeguata o un buono. Se la domanda è totalmente o parzialmente respinta, la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI emana una decisione.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>11</sup>

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1981** 1930).

<sup>6</sup> RS **831.20**

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2007).

<sup>8</sup> RS **831.201**

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1249).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 1249).

<sup>11</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU **1992** 1249).

**Art. 7**<sup>12</sup>**Art. 8** Modificazione di un'altra ordinanza

L'ordinanza del 29 novembre 1976<sup>13</sup> sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) è modificata come segue:

Abbreviatura del titolo:

...

**Art. 9** Disposizioni finali

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.

<sup>2</sup> a 4 <sup>14</sup>

**Disposizioni finali del 25 maggio 1992**<sup>15</sup>

La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge cantonale d'introduzione (disposizione transitoria della modificazione della LAI del 22 marzo 1991<sup>16</sup>, in vigore dal 1° gen. 1992).

<sup>12</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985 (RU **1985** 2007).

<sup>13</sup> RS **831.232.51**. Testo inserito nell'O menzionata.

<sup>14</sup> Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU **1992** 1249).

<sup>15</sup> RU **1992** 1249

<sup>16</sup> RS **831.20** in fine.

*Allegato<sup>17</sup>***Lista dei mezzi ausiliari**

1 ...

2 ...

**4 Calzature**

4.51 *Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,*

allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico.

La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto di scarpe ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

**5 Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia**

5.51 ...

5.52 *Epitesi della faccia*

La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.

5.56 *Parrucche,*

se la mancanza di capigliatura nuoce all'aspetto esteriore dell'assicurato/a.

La partecipazione alle spese dell'assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi per anno civile.

5.57 *Apparecchi acustici per un orecchio,*

allorché l'assicurato/a soffre di una grave ipoacusia, in quanto la posa di un apparecchio permetta di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il proprio ambiente.

La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni. È possibile domandare la sostituzione degli apparecchi acustici prima della scadenza di questo termine, se una modificazione notevole dell'acutezza uditiva l'esige.

Se esisteva già un diritto nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità, esso è mantenuto almeno in ugual misura nei riguardi dell'AVS.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2403). Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023) e giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 615).

5.58 *Apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe*

La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.

**9 Carrozze**

9.51 *Carrozze senza motore,*

quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. L'assicurazione si assume il totale delle spese di locazione per una carrozzeria.

**11 Mezzi ausiliari per handicappati alla vista**

11.57 *Occhiali-lente,*

allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere.

La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.

